

# Verbale di Accordo Sindacale

## PREMESSO

- Che l'anno 2015 il giorno 30 del mese di gennaio (30/01/2015) nei locali di Ance Agrigento via Artemide n. 3 è stato sottoscritto il Verbale di Accordo Sindacale a modifica ed integrazione degli istituti previsti dalla contrattazione integrativa provinciale nonché alcune disposizioni del regolamento allegato al contratto integrativo provinciale del 30/01/2014;
- Che le OO.SS. hanno chiesto ad ANCE Agrigento la modifica relativa all'art. 23 ed all'utilizzo del Fondo Assistenze Integrative;
- Che ANCE Agrigento condivide favorevolmente le richieste avanzate dalle OO.SS..



L'anno 2015 il giorno 10 del mese di Aprile (10/04/2015) nei locali di Ance Agrigento via Artemide n. 3 viene sottoscritto il presente Verbale di Accordo Sindacale che modifica l'accordo del 30/01/2015. Sono presenti:

- l'Ance Agrigento i signori: Carmelo Salamone, Luigi Costanza, Siracusa Antonio;
- le OOss i Signori: per la Filca Cisl, Francesco Iudici, per la Feneal Uil Salvatore Caruana, per la Fillea Cgil Vito Giuseppe Baglio.

Le parti come sopra rappresentate, in considerazione di quanto in premessa sottoscrivono le presenti modifiche:

### **Art. 5 - Diritto allo studio ed addestramento professionale.(n.t)**

Il contributo a carico dei datori di lavoro e dovuto alla Cassa Edile per diritto allo studio è pari allo 0,05%: esso affluirà ad un apposito fondo costituito presso la Cassa Edile e sarà utilizzato per l'erogazione delle prestazioni agli aventi diritto secondo l'art. 90 del CCNL 19 aprile 2010, ritenendosi perciò mutualizzato quanto da esso previsto a carico del datore di lavoro; l'utilizzo del fondo è consentito anche per la frequenza a corsi di qualificazione professionale gestiti dalla Scuola Edile.



Per la frequenza a tali corsi saranno riconosciuti permessi individuali retribuiti il cui costo è posto a carico del fondo di cui al comma precedente e sarà rimborsato al datore di lavoro che ne faccia istanza alla Cassa Edile.

Il contributo per addestramento professionale in favore della Scuola Edile è pari allo 1,00% ed è posto a carico dei datori di lavoro che provvederanno a versarne l'importo alla Cassa Edile la quale provvederà a riversarlo alla Scuola Edile.

Per l'esercizio finanziario 1/10/2014 - 30/09/2015 ed esclusivamente per un anno al contributo di cui al presente articolo viene aggiunto uno 0,20% la cui copertura avverrà con risorse della Cassa Edile accantonate al fondo Assistenze Integrative destinate a favore della Scuola Edile.

#### **Art.15 - Anzianità Professionale Edile. - (Nuovo testo)**

In relazione alla diminuzione della gestione del Fondo relativo e alla consistenza attuale delle riserve il contributo di cui all'articolo 29 del CCNL 10 aprile 2010 è pari al 3,00%, è posto a carico del datore di lavoro ed è da computare su tutti gli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art.24 del CCNL del 10 aprile 2010, per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate. La disciplina del presente istituto avrà decorrenza dal 01/10/2014.

#### **ART. 16 – Contributo alla Ceama. - (Nuovo testo)**

Il contributo alla Ceama è pari al 2,50% (di cui lo 0,25% sarà trasferito al fondo nazionale sanitario): il 2,08% a carico del datore di lavoro e lo 0,42% a carico del lavoratore. Per il periodo sino al 01/02/2015 le aliquote per i versamenti alla Cassa Edile sono quelle già previste dal contratto integrativo provinciale del 30/01/2014

#### **ART. 20 - Norma Premialità. – (nuovo testo)**

Viene riconosciuta alle imprese iscritte una norma premiale sui contributi versati alla cassa edile nella misura del 0,10%.

Tale premialità sarà riconosciuta alle imprese in regola con gli adempimenti contrattuali previsti dal presente Contratto integrativo provinciale, nonchè dal C.C.N.L. del 19 aprile 2010 e successive ed eventuali modifiche ed integrazioni secondo le norme indicate nel regolamento del presente contratto integrativo.

### **ART. 21 - Sistema per la stabilità - (Nuovo testo)**

Il fondo sistema per la stabilità alimentato dall'aliquota dello 0,55% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 24 del C.C.N.L. del 19 aprile 2010 posta carico dei datori di lavoro senza ulteriori oneri loro imposti per effetto delle riduzioni delle altre aliquote dovute alla Ceama per lo 0,47% e per lo 0,08% a carico dei lavoratori.

Il fondo servirà a finanziare servizi da rendere agli iscritti e per una maggiore informazione relativamente alle novità legislative e agli adempimenti contrattuali.

### **ART. 22 - Fondo Nazionale Sanitario - (Nuovo testo)**

Il fondo Nazionale Sanitario alimentato dall'aliquota dello 0,25% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 24 del C.C.N.L. del 19 aprile 2010 e del Verbale di Accordo del 1° luglio 2014 del C.C.N.L. posta carico dei datori di lavoro provvederà dal 1° gennaio 2015 all'erogazione delle prestazioni che saranno successivamente indicate dalla CNCE.




### **Art 23 - (Nuovo testo)**

Il pagamento delle quote di servizio alle parti sociali avverrà con cadenza mensile posticipata sulla scorta delle quote incassate, con cadenza trimestrale posticipata si provvederà ad effettuare eventuali conguagli.

**Le Parti Sociali concordano di incontrarsi tra un anno per valutare gli effetti del dimensionamento delle aliquote e si impegnano a rimodulare secondo le esigenze.**

### **Art 24 - (Nuovo testo)**

Il presente contratto così come novato ha validità fino al 30/09/2015.



## REGOLAMENTO PRESTAZIONI CASSA EDILE

Sono a brogate le lettere:

a), b), c), d), e), f), g), h)

La lettera i) si intende abrogata e come di seguito modificata:

“Le prestazioni relative alla fornitura dei dispositivi di protezione individuali (scarpe antinfortunistiche, casco, tenuta da lavoro) sono a carico dei datori di lavoro”.

Esclusivamente fino all'emanando regolamento della CNCE inerente le prestazioni a favore dei lavoratori e comunque non oltre il 30/09/2015 le prestazioni di cui alle lettere a), b), d), g), h) saranno erogate dalla Cassa Edile a valere sulle risorse del Fondo Assistenze integrative per un importo massimo complessivo pari a €. 30.000,00 (trentamila/00).

## REGOLAMENTO PREMIALITA' - (Nuovo testo)

A norma dell'art. 21 del contratto integrativo provinciale, alle imprese che possono far valere un anno di iscrizione presso la Cassa edile è riconosciuta una premialità pari allo 0,10% della retribuzione denunciata di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL del 19 aprile 2010 purchè l'azienda:


- sia in regola con i versamenti dovuti alla Ceama entro l'ultimo giorno successivo alla fine del periodo di paga cui si riferiscono;
- sia in possesso degli attestati di formazione sui corsi per la sicurezza previsti dalla legge n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni rilasciati dal sistema delle scuole edili e dei CPT di settore della provincia di Agrigento.

La richiesta di rimborso di detta premialità deve essere inoltrata alla Ceama entro il termine perentorio del 30 novembre di ogni anno, pena decadenza, e deve riguardare l'esercizio finanziario ottobre-settembre appena concluso, il periodo di verifica della regolarità dovrà estendersi agli ultimi tre esercizi finanziari.

La mancata regolarità negli adempimenti alla Ceama, anche per un solo mese, fa decadere il riconoscimento alla premialità per l'intero periodo di competenza.


La premialità degli esercizi precedenti ad oggi accantonata e non richiesta seguirà le regole sopra descritte.

Letto, confermato e sottoscritto.



**Per l'ANCE Agrigento:**


**Ance Agrigento: Salamone Carmelo**



**Ance Agrigento: Costanza Luigi**



**Ance Agrigento: Siracusa Antonio**




**Per le Organizzazioni Sindacali:**

**Filca Cisl: Francesco Iudici**



**Feneal Uil: Salvatore Caruana**



**Fillea Cgil: Vito Giuseppe Baglio**

